SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA —

N. 1665

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 MARZO 1989

Disposizioni in materia di finanziamento pubblico dei partiti

ONOREVOLI SENATORI. – Democrazia proletaria sin dalla sua costituzione si è coerentemente impegnata nel Paese ed in Parlamento per il superamento dell'attuale legislazione in materia di finanziamento pubblico dei partiti nelle forme e nei contenuti che attualmente lo regolano.

Contestualmente respingiamo il generico ed indifferenziato rifiuto verso ogni altra e diversa forma di contributo atta a sostenere la partecipazione dei cittadini alla politica, nelle sue forme più varie, da quella più tradizionale dei partiti a quella dell'associazionismo.

La ragione della nostra opposizione agli attuali criteri che informano la legge n. 195 del 1974 nasce dalla considerazione che la individua come uno degli strumenti di corru-

zione e di burocratizzazione che, lungi dal costituire un disincentivo verso le forme di finanziamento occulto, ha contribuito a rendere la politica sempre più distante dalla società e rafforzato ulteriormente le strutture centrali dei partiti.

Sia chiaro, Democrazia proletaria non si vuole aggiungere al coro dei paladini della riforma istituzionale che mirano a far crescere una campagna demagogica quanto qualunquista contro ogni associazione organizzata in partito politico, utilizzando il «finanziamento pubblico» come simbolo di una integrazione che risiede in ben altri processi degenerativi e di interessi particolari. Ciò non di meno, questo non può eliminare o anche solo sfumare il nostro giudizio su un sistema di

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Partiti politici)

finanziamento pubblico che non condividiamo e che inoltre va nella direzione di una progressiva subordinazione ed autoidentificazione della forma partito con lo Stato.

È questa la ragione di fondo che ci ha portati nel 1978 a condividere la proposta di abrogazione della legge n. 195 del 1974. In quell'occasione si espressero favorevolmente all'abrogazione di tale legge oltre il 43 per cento dei votanti, mettendo in rilievo un ampio dato di autonomia di giudizio rispetto a gran parte dello schieramento politico che si espresse in maniera contraria. Come allora oggi noi sosteniamo che altri devono essere i criteri con i quali le istituzioni pubbliche favoriscono la libera espressione delle idee e delle opinioni, delle posizioni politiche, culturali ed ideali dei partiti ma anche delle organizzazioni sociali, delle associazioni, dei centri culturali, delle aggregazioni spontanee della gente.

Ci riferiamo nella fattispecie alla disponibilità di servizi che diano la possibilità e l'opportunità ad ogni forma di aggregazione sociale e politica di poter svolgere la propria funzione per lo sviluppo e la circolazione delle idee e favorire la vita democratica del Paese, a fronte di un progressivo monopolio dell'informazione da parte dei potentati economici e degli apparati di potere che controllano a livello di trust gran parte delle testate giornalistiche e radiotelevisive, a loro volta sostenute da forme di sostegno assai discutibili come quella che passa attraverso la legge sull'editoria, da noi giudicata una forma surrettizia di finanziamento ai centri di potere politico, alle lobbies e ai cosiddetti «partiti degli affari».

Gli stessi dettati costituzionali in materia di libertà di espressione sono ormai regolarmente messi in discussione da questa realtà di accentramento del potere di informazione. Esprimere le proprie idee e dare ad esse soggettività ed organizzazione non può costituire semplicemente un postulato astratto privo di forme di protezione e salvaguardia, bensì un diritto che in quanto tale deve trovare coerenti forme di sostegno da parte di uno Stato che innanzitutto dovrebbe aderire ai principi costituzionali. Questo oggi non avviene, se non in misura assai limitata, configurando una «democrazia a libertà mutilata».

Analoghe considerazioni valgono per le

consultazioni elettorali. La legge n. 195 del 1974, e successive modificazioni, regola le forme di rimborso delle campagne elettorali in maniera perversa. Anzichè infatti porsi il problema della parità negli strumenti con i quali ciascuna formazione si presenta all'elettorato ci si limita a premiare i vincenti. Non ci si chiede affatto se la disparità di mezzi a disposizione possa costituire un *surplus* preventivo che può falsare oggettivamente il confronto elettorale. Si pone dunque un problema, analogo a quello del sistema di finanziamento pubblico, di nuova regolazione delle leggi sulle campagne elettorali agendo a monte e non a valle del problema.

Si è tanto parlato in questi giorni degli *spot* televisivi che «violentano» le produzioni cinematografiche e i telespettatori. Se questo è vero per il «Dixan» perchè non dovrebbe esserlo, a maggior ragione, per il faccione sorridente di qualche candidato?

Le consultazioni elettorali, ad ogni livello, stanno sempre più frequentemente diventando operazioni finanziarie, con costi ed investimenti dei singoli candidati che evidentemente comportano la previsione di un recupero successivo che può derivare solo da una sorta di rendita di posizione, spesso tutt'altro che lecita. In questo quadro vi è un uso di mass-media e di strumenti di propaganda elettorale tale da poter tranquillamente parlare di inquinamento da elezioni, fatto di spot come di inserzioni pubblicitarie o di carta stampata.

Il nostro disegno di legge si pone dunque anche l'obiettivo di rendere più politico il confronto elettorale e contestualmente di ottenere un drastico abbattimento dei costi elettorali nonchè dei costi sociali indotti da un modo di intendere tali consultazioni sempre più americanizzato.

Contestualmente vogliamo riemerga una forte critica della politica e delle sue forme, che pure alla fine degli anni Sessanta aveva mostrato la sua voce.

Siamo infatti in presenza di un duplice monopolio della politica come controllo consociativo delle *élites* sul «palazzo» e dei «partiti degli affari» come realtà sempre più condizionanti la «cosa pubblica» e la vita di questo Paese. Partiti degli affari che percorrono

trasversalmente le forze politiche, e non solo quelle di governo, proprio come cultura di governo (e di sottogoverno) nonchè come pratica di tutela corporativa di interessi particolari.

Siamo in presenza di una nuova questione morale che interessa tutto il Paese, dalle realtà metropolitane, al Mezzogiorno, ma anche ai centri minori, realtà nelle quali si stanno concentrando pratiche di natura mafiosa, si sviluppano politiche speculative, crescono e si consolidano *lobbies* politico-finanziarie sempre più arroganti che tendono a scandire le tappe della vita amministrativa ed economico-finanziaria delle città. Accanto a questo prolifera la politica come fatto separato, monopolio degli apparati, che tende ad occupare lo Stato e le istituzioni nelle sue più particolari articolazioni.

Di fronte a tali tendenze va riabilitata la politica dal basso, è necessario «ripensare la politica... rispetto all'attuale esuberante fioritura di proposte e di progetti di "ingegneria" politico-istituzionale che si colloca nell'antica e largamente maggioritaria tradizione "élitista" italiana, la quale non vede che una faccia della politica, quella istituzionale...».

Ripensare la politica significa sotto questo profilo ricongiungere in un unico processo critico di esperienza e di pensiero «il basso» e «l'alto».

È un ordine di questioni che investe la stessa forma partito, che riguarda ogni formazione politica, noi per primi, nonostante il tentativo che abbiamo avviato di riunire con coerenza i contenuti del progetto e il nostro modo concreto di essere, forme della rappresentanza ed identità.

Nel ricostruire il primato della politica fondata sui contenuti, aspetto che riteniamo essere vera e propria emergenza democratica, si pone un nesso strettissimo con la rottura del monopolio della politica istituzionale e dei partiti degli affari. Così come non dobbiamo mai scordare che i grandi cambiamenti sono il prodotto di altrettanto grandi sommovimenti sociali, appunto della politica fondata sul protagonismo dei soggetti sociali.

Ecco perchè, nell'affrontare la questione del «finanziamento pubblico dei partiti» e del sistema in cui si svolgono le consultazioni elettorali vogliamo mettere l'accento, e al centro della nostra proposta, la politica fatta dalla gente e quindi la determinazione delle condizioni più favorevoli - da parte dello Stato - per favorire le forme diffuse di partecipazione politica, senza peraltro mai cadere nell'integrazione fra Stato e forme della politica. Di qui il senso di una impostazione radicalmente diversa da quella tradizionale che trova riscontro preciso nell'articolato di legge che qui proponiamo e che si distingue con nettezza anche rispetto ad altre recenti proposte di legge che tendono a riproporre gli stessi criteri attualmente in vigore per i partiti alle associazioni sociali e culturali, oppure si limitano ad escamotages che ne lasciano intatta la natura. Non si tratta infatti di istituire maggiori controlli o di distribuire oltre ai denari che attualmente lo Stato indirizza verso il finanziamento dei partiti altri finanziamenti anche verso le forme dell'associazionismo, bensì, al contrario, di cambiare radicalmente la filosofia che ispira la legge del 1974 in direzione di forme articolate e controllabili di sostegno alla politica, di partito e non, come fatto potenzialmente collettivo e di massa.

Vogliamo favorire la politica nella sua pluralità di espressioni. Non siamo dunque per costruire ghetti dorati per partiti e associazioni sempre più operanti a livello di *élites*, impermeabili rispetto alla società, e in un rapporto di sempre maggiore delega.

Nè siamo contrari per principio a forme di sostegno della politica dei partiti e delle associazioni, purchè queste coinvolgano il loro agire concreto, locale, a diretto contatto con la gente.

Ci rendiamo peraltro conto che questo deve rappresentare un processo che progressivamente si ponga l'obiettivo di ridurre le distanze fra la politica e le forme della politica, anche in termini di riappropriazione dei partiti da parte della gente anche per quanto attiene alla loro capacità di autofinanziamento diffuso, ed è per questa ragione che abbiamo ipotizzato il superamento delle forme di finanziamento diretto.

Democrazia proletaria nelle scorse settimane ha annunciato la presentazione di un referendum abrogativo della legge n. 195 del 1974, e successive modificazioni.

Con questo nostro disegno di legge alternativo dimostriamo come concretamente agiamo contro la ventilata ipotesi di raddoppio del finanziamento pubblico.

Abbiamo previsto norme atte a favorire un approccio più diretto fra la gente e la politica diffusa, capace di avvicinare i soggetti alla politica a dispetto di un paese reale che sempre più se ne distanzia. Aspetto questo che non può certo essere ridotto alla predisposizione di norme legislative, che non può che essere il prodotto di una presa di coscienza individuale e collettiva, ma che non deve nemmeno incontrare ostacoli insormontabili o barriere alla politica come quelle che oggi vigono a totale sostegno della politica delle élites.

Pensiamo agli enormi costi dell'esercizio del diritto di riunione e di associazione in mancanza di luoghi appositamente messi a disposizione da parte di chi dovrebbe essere il depositario delle garanzie democratiche, individuali e collettive, o ai costi elevatissimi per aprire e gestire una sede permanente di partito o di associazione. O, ancora, ai costi proibitivi per qualsiasi associazione volontaria di persone prive di finanziamenti, alla sostanziale inaccessibilità verso gli spazi televisivi privati che, almeno nella fase più recente, costituiscono il mezzo di gran lunga più usato per la propaganda politico-elettorale.

Ecco dunque il senso di una proposta che ha come obiettivo primario quello di portare la politica verso il sociale. Crediamo si tratti di una proposta realistica e al tempo stesso profondamente riformatrice, peraltro già sperimentata se ricordiamo che in altri Paesi le forme di finanziamento avvengono con criteri molto vicini a quelli che andiamo sostenendo, e che vogliamo differenziati soprattutto nell'evitare forme di pericolosa integrazione fra Stato e forme della politica, siano essi partiti che associazioni.

Se queste sono le ragioni di fondo che ci hanno portato alla formulazione di questo disegno di legge, vediamo ora nel merito cosa si prefigge.

L'articolo 1 dispone la messa a disposizione, non solo dei partiti politici ma anche delle forme della politica diffusa, nei maggiori comuni di locali centrali e decentrati atti a

favorire la possibilità di incontro fra la gente, nonchè locali da adibire a sedi permanenti di partito o di associazione.

L'articolo 2 prevede forme di agevolazione per l'espletamento delle proprie funzioni verso partiti e associazioni, come riduzioni tariffarie oppure l'esenzione dal pagamento dell'IVA per tutto ciò che attiene allo svolgimento dell'attività associativa.

L'articolo 3 si pone il problema di rendere più agevole la circolazione delle idee e della propaganda, evitando la proliferazione delle affissioni abusive, attraverso la predisposizione di appositi spazi per l'affissione di natura politica e sociale.

Analogamente l'articolo 4 prevede forme periodiche di accesso ai mezzi radiotelevisivi di Stato per partiti e associazioni, a prescindere dalla normale attività di «Tribuna» predisposta dalla Commissione di vigilanza Rai.

L'articolo 5 indica i destinatari delle disposizioni del presente disegno di legge che, come si evince da quanto sin qui affermato, non sono soltanto i partiti presenti in Parlamento bensì tutte le forme organizzate, la cui ragione sociale sia attinente all'iniziativa politica e sociale e senza alcun fine di lucro, in modo da favorire la partecipazione politica della gente, non più solo come purtroppo avviene sempre più nella nostra società nel ruolo di spettatori della politica altrui ma di protagonisti diretti.

L'articolo 6 si propone l'istituzione dei «centri di servizi per l'iniziativa politica» e le loro dotazioni, mentre l'articolo 7 prevede l'istituzione di banche dati a livello regionale.

L'articolo 8 prevede una forma di finanziamento alla politica diffusa da destinare esclusivamente alle realtà regionali dei partiti, delle associazioni, degli organismi di massa, attraverso l'istituzione di uno speciale fondo per il sostegno all'attività politica, sociale, culturale a partire da piani annuali verificabili nel corso dell'anno costituiti da progetti, ricerche, iniziative specifiche.

L'articolo 9 prevede la possibilità di distacchi per partiti e associazioni analoghi a quelli in vigore per le cariche sindacali o istituzionali.

L'articolo 10 regolamenta la propaganda delle campagne elettorali vietando l'uso sel-

vaggio e discriminatorio degli *spot* televisivi, nonchè delle inserzioni pubblicitarie sulla carta stampata, prevedendo forme di propaganda uguali per tutte le liste presentate in ciascuna consultazione elettorale.

Nuove e più rigide forme di controllo e di trasparenza vengono riprese nei successivi articoli 11 e 12 nel definire gli organismi di controllo e di coordinamento e nel prevedere maggiore precisione e aderenza alla realtà finanziaria dei partiti.

Altri aspetti secondari seppur importanti nell'economia generale del disegno di legge si

evincono dalla lettura stessa dell'articolato, al quale quindi rimandiamo.

Onorevoli senatori, crediamo che attraverso questo disegno di legge Democrazia proletaria possa aver dato un piccolo e speriamo prezioso contributo affinchè la discussione sul finanziamento pubblico dei partiti esca dal monopolio scandalistico e talvolta qualunquistico che la circonda, senza per questo omologarsi ad un sistema che punta esclusivamente all'autoprotezione ed all'autoriperpetuazione dei partiti-apparato e delle forme della politica appiattite sulle istituzioni.

DISEGNO DI LEGGE

PREAMBOLO

La presente legge si configura come strumento per ridurre le distanze fra politica e società, portando la politica verso il sociale, valorizzando la politica diffusa, la politica dal basso, quella dei soggetti sociali organizzati in associazioni di massa, in organismi di base, così come spostando il baricentro delle organizzazioni di partito verso il basso, sempre più strumenti della gente e al servizio della gente.

Art. 1.

(Locali pubblici e sedi permanenti di partito e di associazione)

- 1. Al fine di garantire lo svolgimento del diritto previsto dall'articolo 49 della Costituzione italiana nonchè di permettere e favorire lo svolgimento di attività sociali e politiche da parte di organizzazioni diverse dai partiti politici, lo Stato mette a disposizione di ogni comune locali adeguati, centrali e decentrati, per lo svolgimento di incontri pubblici, assemblee, convegni, attività seminariali.
- 2. Analogamente, nei comuni che superano i 20.000 abitanti, lo Stato mette a disposizione luoghi fisici da destinare (secondo forme e criteri stabiliti da apposito regolamento in rapporto alla popolazione residente, alla presenza nel comune di quote minime di iscritti, alla presentazione di programmi di attività successivamente documentabile e verificabile) a sedi permanenti di partito politico o di associazione. L'attrezzatura minima essenziale di tali luoghi fisici sarà a carico del comune.
- 3. Le disposizioni di cui al presente articolo dovranno divenire operanti in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1990.

Art. 2.

(Agevolazioni tariffarie e IVA)

1. I soggetti destinatari della presente legge, di cui all'articolo 5, hanno diritto alla riduzione del 50 per cento delle tariffe telefoniche, postali e per la fornitura dell'energia elettrica. È inoltre prevista l'esenzione dall'IVA per quanto riguarda l'acquisto di attrezzature da adibire allo svolgimento dell'attività associativa, nell'acquisto della carta e nella stampa di materiale inerente la ragione sociale del partito o della associazione.

Art. 3.

(Propaganda pubblica)

- 1. I comuni sono tenuti a predisporre appositi spazi per l'affissione di materiale propagandistico e di informazione a cura di partiti politici o di associazioni, dislocati in luoghi visibili, centrali e periferici. L'affissione di tali materiali sarà regolamentata da apposite norme delle quali ciascun comune dovrà dotarsi e sarà di pertinenza dei soggetti destinatari della presente legge.
- 2. Appositi spazi saranno riservati anche per altri soggetti, sempre che corrispondano alle caratteristiche dei partiti e delle associazioni, vale a dire organismi a carattere politico e sociale nonchè senza alcun fine di lucro.
- 3. Ogni comune dovrà inoltre provvedere alla pubblica affissione di manifesti murali dei soggetti di cui all'articolo 5, negli appositi spazi, secondo tariffe agevolate pari al 20 per cento di quelle relative alla pubblicità commerciale.
- 4. I comuni dovranno dare esecuzione alle disposizioni del presente articolo entro e non oltre il 31 dicembre 1989.

Art. 4.

(Programmi dell'accesso)

1. I soggetti di cui all'articolo 5 hanno diritto, nella misura di due volte all'anno, ad altrettante presenze sui mezzi pubblici radiotelevisivi attraverso i «Programmi dell'acces-

so», ciascuno della durata di dieci minuti sulle reti e nelle fasce orarie di maggior ascolto, su richiesta preventiva e secondo criteri stabiliti dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

- 2. Per i partiti e le associazioni a carattere locale, tali criteri di accesso vengono rapportati al servizio pubblico radiotelevisivo regionale.
- 3. Tali trasmissioni radiotelevisive non precludono peraltro la normale predisposizione periodica di «Tribune politiche» secondo la programmazione della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisi.

Art. 5.

(Destinatari)

- 1. Destinatari delle disposizioni dei precedenti articoli sono:
- a) i partiti e le organizzazioni politiche che abbiano presentato proprie liste per l'ultima elezione della Camera dei deputati in almeno il 50 per cento delle circoscrizioni elettorali ottenendo complessivamente almeno duecentomila voti validi, ovvero almeno un eletto:
- b) le associazioni nazionali regolarmente registrate presso l'apposito registro costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il cui statuto preveda l'esclusivo svolgimento di attività sociali, culturali, ricreative, senza alcun scopo di lucro, le cui uniche fonti di sostentamento siano dovute alle contribuzioni volontarie degli aderenti e simpatizzanti, a pubbliche sottoscrizioni o/e ad entrate dovute all'espletamento dell'oggetto sociale, che abbiano almeno cinquemila iscritti nell'anno precedente in almeno il 50 per cento delle province dello Stato;
- c) i partiti che, pur non rientrando fra quelli indicati nella lettera a), abbiano ottenuto almeno un eletto nelle ultime elezioni per il rinnovo del Consiglio regionale, ovvero abbiano ottenuto almeno l'1 per cento dei suffragi nelle regioni a statuto ordinario o speciale;
- d) le associazioni a carattere locale, registrate presso il locale commissariato del

governo o prefettura, che abbiano la natura prevista per le associazioni a carattere nazionale dalla lettera b) e contino almeno cento iscritti al livello provinciale nell'anno precedente a quello della domanda di beneficio delle disposizioni previste.

2. S'intende che i soggetti di cui alle lettere c) e d) del presente articolo, vale a dire le associazioni e i partiti a carattere regionale e locale, hanno diritto a quanto previsto negli articoli precedenti esclusivamente sul territorio regionale nel quale espletano la propria attività.

Art. 6.

(Centri di servizi per l'iniziativa politica, sociale e culturale)

- 1. Sono istituiti presso ogni comune i centri di servizi per l'iniziativa politica, sociale e culturale dei cittadini. Tali centri di servizi constano di un bene immobile di dimensioni sufficienti per accogliere l'attività di gruppi di cittadini, singole persone, associazioni, partiti secondo appositi regolamenti comunali ispirati alla creazione di condizioni per una sempre maggiore partecipazione dei soggetti sociali alla vita democratica.
- 2. I centri di servizi per l'iniziativa politica, sociale e culturale sono dotati di:
- a) una biblioteca, contenente anche la raccolta della *Gazzetta Ufficiale*, i maggiori quotidiani e le maggiori riviste, nazionali e locali, la raccolta delle leggi nazionali, internazionali e regionali, i regolamenti comunali;
- b) un terminale collegato almeno alle seguenti banche dati:
 - 1) Dea dell'Ansa;
 - 2) Cassazione:
 - 3) Camera e Senato;
- c) una stampante o strumento analogo per la pubblicazione di volantini e riviste, una macchina fotografica, macchine da scrivere, telefoni:
- *d*) sedie, armadi, scrivanie e altro materiale d'arredo.
- 3. I centri di servizi di cui al presente articolo dovranno entrare in funzione entro il 31 dicembre 1989.

Art. 7.

(Banche dati locali)

- 1. Presso ogni comune è istituita una banca dati, relativa all'attività amministrativa del comune, della provincia e della regione di appartenenza, al servizio dei cittadini, delle associazioni, dei partiti, funzionale al diritto all'accesso alle informazioni, in forma gratuita ed in tempi certi.
- 2. A tale scopo i comuni di cui sopra sono tenuti entro un anno dalla data di approvazione della presente legge a dotarsi di adeguato personale, terminali e tutto ciò che possa consentire la massima trasparenza fra istituzioni e società.

Art. 8.

(Fondo speciale per l'attività politica, sociale e culturale locale)

- 1. È istituito uno speciale fondo per il finanziamento dell'attività politica, sociale e culturale finalizzato a sostenere progetti, ricerche, iniziative.
- 2. Ogni anno lo Stato provvederà a mettere a disposizione delle regioni (attraverso la presidenza dei Consigli regionali) una quota da destinarsi al finanziamento di tali progetti di cui sono destinatari gli organismi che corrispondono alla caratteristiche indicate nell'articolo 5, per un ammontare complessivo pari a 50 miliardi di lire. La determinazione delle quote relative a ciascuna regione avverrà con criterio proporzionale al numero degli abitanti sulla base dell'ultimo censimento.
- 3. Le domande per beneficiare di tale fondo dovranno pervenire alla presidenza di ciascun Consiglio regionale entro il 31 gennaio di ogni anno. La corresponsione dei contributi avviene a copertura delle iniziative sulla base di appositi regolamenti regionali e comunque dovrà corrispondere a criteri di equità nonchè allo spirito della presente legge.
- 4. A tal fine viene istituito, presso la presidenza del Consiglio regionale, un apposito organismo di controllo con compiti di verifica circa l'utilizzo dei finanziamenti e la loro corrispondenza concreta al piano presentato.

- 5. Qualora tale corrispondenza venisse disattesa questo comporterebbe l'annullamento del finanziamento previsto.
- 6. L'erogazione avverrà, previa delibera del Consiglio regionale, il 31 marzo di ogni anno per una quota pari al 50 per cento dello stanziamento e il 31 marzo dell'anno successivo per il saldo, previa verifica della realizzazione del progetto.
- 7. Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro quindici giorni dalla data della delibera, inoltrandoli presso l'Ufficio di Presidenza della Camera dei deputati, che viene così a configurarsi come garante della correttezza e della corrispondenza dei finanziamenti con lo spirito della presente legge.

Art. 9.

(Distacchi)

- 1. Il Governo è autorizzato ad emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, norme per la disciplina del distacco temporaneo di dipendenti pubblici e privati presso i partiti politici e le associazioni di carattere nazionale e locale rientranti nell'articolo 5, per lo svolgimento di attività connesse ai loro fini istituzionali.
- 2. Nell'emanare tali norme il Governo si dovrà attenere a criteri analoghi a quelli in vigore per i distacchi sindacali e per cariche istituzionali non retribuite, senza alcun onere a carico dello Stato.

Art. 10.

(Propaganda elettorale)

1. In occasione delle campagne elettorali per le elezioni politiche ed amministrative di ogni ordine e grado, e per un periodo precedente alle consultazioni elettorali di giorni qurantacinque, è fatto divieto alla pubblicazione di propaganda elettorale, gratuita o a pagamento, sui giornali quotidiani o periodici.

- 2. Fanno eccezione alle disposizioni del comma 1 gli organi di informazione di partito registrati presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri come tali e gli organismi locali registrati come tali presso il registro della stampa.
- 3. Nel periodo della campagna elettorale, i quotidiani, i periodici, le emittenti radiotelevisive private potranno ospitare solo ed esclusivamente appositi spazi o programmi relativi alla propaganda elettorale purchè gratuiti ed in misura uguale fra tutte le liste presenti nella consultazione elettorale.

Art. 11.

(Funzioni)

1. Le funzioni relative alle materie di cui ai precedenti articoli vengono delegate rispettivamente alla Presidenza della Camera dei deputati per quanto concerne le normative di attinenza nazionale e al Commissario di Governo per le funzioni amministrative ed il coordinamento dei singoli comuni per quanto attiene alle disposizioni di carattere regionale e locale.

Art. 12.

(Controlli)

- 1. I segretari politici, o in mancanza i segretari amministrativi, dei partiti o delle associazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 5, che hanno usufruito dei benefici previsti dalla presente legge, sono tenuti a pubblicare, entro il 31 marzo di ogni anno, sul proprio organo di informazione e su due quotidiani a diffusione nazionale, il bilancio del partito nelle sue articolazioni: stato patrimoniale, consuntivo finanziario per cassa.
- 2. Analogamente i partiti ed associazioni di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 5 sono tenuti a pubblicare entro il 31 marzo di ogni anno su un quotidiano a diffusione regionale il bilancio consuntivo di cassa e lo stato patrimoniale.
- 3. Per i partiti e le associazioni nazionali il bilancio deve essere accompagnato da una

relazione (certificazione) di un collegio di revisori dei conti iscritti agli albi professionali dei ragionieri o dottori commercialisti da almeno dieci anni, nominati dal Presidente della Camera dei deputati mediante sorteggio da effettuarsi in una rosa di nomi fornita da ciascun soggetto avente diritto ed in modo che nessun revisore proposto possa essere nominato revisore del soggetto proponente.

- 4. Per quanto compatibili si applicano a questi revisori le norme del codice civile relative al collegio sindacale delle società di capitali.
- 5. Gli oneri relativi alla pubblicazione del bilancio sui quotidiani e alla sua certificazione da parte dei revisori dei conti sono a carico del bilancio della Camera dei deputati.
- 6. I revisori devono in particolare: compiere visite periodiche, verificare la regolare tenuta della contabilità del partito e dell'associazione, la corrispondenza dello stato patrimoniale, del conto economico e del consuntivo finanziario alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. Inoltre possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti d'ispezione e di controllo. Delle loro visite, verifiche e riunioni verrà redatto verbale da trascriversi sull'apposito libro delle adunanze del collegio dei revisori.
- 7. Le norme relative all'obbligo di pubblicità per i contributi ricevuti da terzi di entità superiore a lire 5 milioni al mese si applicano anche alle organizzazioni periferiche. Pertanto, nella relazione allegata al bilancio nazionale dovranno essere specificate, con l'indicazione nominativa degli eroganti, oltre che le eventuali libere contribuzioni erogate al centro nazionale anche quelle erogate alle sedi ed organizzazioni periferiche.
- 8. Ferme restando le sanzioni previste dall'articolo 8, quinto comma, della legge 2
 maggio 1974, n. 195, e 4, secondo comma,
 della legge 18 novembre 1981, n. 659, per le
 violazioni delle norme del presente articolo,
 salvo che il fatto non costituisca più grave
 reato, sono puniti con la reclusione da sei mesi
 a quattro anni coloro che hanno sottoscritto il
 bilancio pubblicato e hanno omesso l'indicazione dei contributi ricevuti da terzi nel
 bilancio stesso.

Art. 13.

(Presentazione annuale della domanda)

- 1. Allo scopo di ottenere i servizi di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 e 8, le associazioni sono tenute a presentare annualmente, rispettivamente all'apposito ufficio costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri per quelle di natura nazionale e presso i locali commissariati del Governo per le associazioni di natura locale non oltre il 31 gennaio, una domanda corredata da:
- a) elenco degli iscritti dell'anno precedente e relativi dati identificativi;
- b) elenco dei comuni nei quali si richiede l'apertura della sede locale;
- c) dettagliato programma di attività per l'anno in corso;
- *d*) bilancio consuntivo dell'anno precedente.

Art. 14.

(Abrogazioni)

1. È abrogata ogni disposizione contraria o incompatibile con quelle della presente legge.

Art. 15.

(Copertura finanziaria)

- 1. All'onere complessivo derivante dall'applicazione della presente legge si provvede a carico dell'apposito capitolo previsto dallo stato di previsione del Ministero del tesoro.
- 2. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.